



Audizione ANCI sugli schemi di decreti legislativi recanti "Codice del Terzo settore" (Atto n. 417) e "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale" (Atto n. 418)

Roma, 14 giugno 2017

L'ANCI esprime apprezzamento circa l'approccio complessivo sulla riforma delle organizzazioni del Terzo settore.

Si tratta infatti di una riforma organica che riconduce in un quadro normativo di sistema un complesso di norme che hanno regolato la vita delle organizzazioni del Terzo settore in quest'ultimo trentennio.

Tale provvedimento, a nostro avviso, potrà influire positivamente sullo sviluppo sociale ed economico del Paese in quanto può avere un impatto favorevole sia in termini di sussidiarietà e bene comune, sia in termini economici e occupazionali.

In particolare, relativamente allo schema di **decreto legislativo recante "Codice del Terzo settore"**, appare condivisibile il disegno riformatore con il riconoscimento complessivo degli Enti del Terzo settore e tra questi la regolamentazione specifica nelle diverse categorie (associazioni di volontariato, imprese sociali, associazioni di promozione sociale, enti filantropici e altre).

Si tratta di un disegno organico e ben articolato che, grazie anche all'istituzione del Registro unico, permetterà ai Comuni di organizzare sul territorio un sistema di relazioni strutturato e ordinato secondo un corretto ed evoluto modello di sussidiarietà.

Si condivide inoltre l'esigenza dell'istituzione di una cabina di regia (art.97) per coordinare le politiche di governo per la promozione delle attività del terzo settore che verrà disciplinata con successivo decreto. Tuttavia, dal momento che le attività di interesse generale in cui possono essere coinvolti gli enti del terzo settore ricadono in ambiti di responsabilità generale dei comuni, si rileva la necessità che in questa cabina di regia sia assicurata la presenza dell'Anci.

Ciò premesso, l'Anci ritiene comunque opportuno presentare alcune richieste di approfondimento nonché talune proposte emendative relative agli aspetti di maggiore interesse per i Comuni.

Si tratta di proposte che puntano a migliorare la disciplina di talune delle realtà operanti sul territorio che devono poter essere ricomprese e riconosciute nella disciplina di ordine generale pur mantenendo, come nel caso specifico del volontariato di protezione civile, quelle necessarie peculiarità già riconosciute dalle norme di settore che permettono una effettiva operatività sul territorio legata alle specifiche finalità per le quali operano in stretto rapporto con i Comuni e con i Sindaci, Autorità comunale di protezione civile.

In questa sede è bene specificare che l'attività di volontariato di protezione civile esercitato da singoli cittadini e da organizzazioni sono espressamente riconosciute dall'art. 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 come strutture operative nazionali e parte integrante del sistema di protezione civile. Si tratta di un'attività di fondamentale importanza per i Comuni.

Tali attività sono inoltre soggette ad apposita disciplina e vigilanza da parte del Dipartimento della protezione civile. A tal fine è disciplinata finanche la procedura

di iscrizione ad apposito elenco nazionale ordinato e gestito dal Dipartimento della protezione civile al fine di corrispondere ai requisiti di idoneità tecnico ed operative che sono periodicamente verificate.

A tale specifica disciplina intervengono inoltre appositi benefici legati alla tutela dei volontari nei confronti del datore di lavoro nel caso di impiego nelle attività di protezione civile prevedendo il rimborso dei costi inerenti l'attività lavorativa e direttamente al datore di lavoro, pubblico o privato per le ore di impiego effettivamente prestate durante l'attività di volontariato di protezione civile.

Appare quindi utile favorire ed esaltare tale specificità e riconoscere, nei termini fissati dalla legge di settore utile ad assicurare la effettiva preparazione tecnica ed operativa del volontariato di protezione civile.

EMENDAMENTI AL TESTO

Gli emendamenti di seguito proposti son imprescindibili per ANCI.

Art. 5 comma 1 lettera b) eliminare le parole *“riconducibile ai Livelli Essenziali di Assistenza come definiti dalle disposizioni vigenti in materia”*.

Motivazione

Le prestazioni sanitarie che rientrano nelle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del decreto sono più ampie rispetto a quelle che rientrano nei LEA.

Art. 5 comma 2 dopo le parole *“su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze”* inserire ***“previa intesa in sede di Conferenza Unificata”***.

Motivazione

Si ritiene opportuno che il dpcm di aggiornamento dell'elenco delle attività di interesse generale su cui è destinato ad operare il presente codice, venga sottoposto ad intesa in sede di Conferenza Unificata trattandosi di attività di interesse generale che coinvolgono potenzialmente tutti i soggetti istituzionali.

Art. 46 comma 3 dopo le parole *“di natura non regolamentare,”* inserire le parole ***“sentita la Conferenza Unificata”***

Motivazione

Si fa riferimento alla possibilità di istituire una nuova sezione o sottosezione riferita alle organizzazioni di volontariato di protezione civile facendo leva sulla previsione del comma 3 dell'art. 46. Come è noto, tra le organizzazioni di volontariato di protezione civile sono annoverate anche le migliaia di organizzazioni comunali di volontariato di protezione civile che hanno un rapporto molto importante con i Sindaci autorità comunali di protezione civile di cui i Comuni e ANCI sono impegnati a salvaguardare, promuovere e implementare per fare fronte alle diverse emergenze che si presentano sui territori. Una volta disciplinata, con il rimando previsto alla attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera d) della legge 16 marzo 2017, n. 30 ovvero della nuova disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, sarà utile prevedere anche la possibilità che tale specifica sia inserita nelle ipotesi di modifica del registro nazionale.

All'articolo 55 (Coinvolgimento degli enti del Terzo settore) il quadro di riferimento per questi rapporti, appare quanto mai opportuno. L'impianto dell'articolo è sicuramente condivisibile, ma riteniamo opportuno presentare le seguenti proposte emendative:

- al comma 1: sostituire *“nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare quelle relative alla programmazione sociale di zona”* con **“coerentemente con le disposizioni previste delle normative relative ai diversi ambiti di attività di cui all'art. 5”**.

Motivazione

Riguardo al coordinamento con altre normative, vanno tenute presenti, oltre a quelle specifiche relative ai servizi sociali, tutte quelle relative all'ampio spettro di attività previste all'art. 5 della riforma;

- sempre al comma 1: dopo *“co-progettazione”*, aggiungere **“e accreditamento”**;
- al comma 4: dopo *“avviene”*, inserire **“anche mediante forme di accreditamento”**.

Motivazione

Per quanto riguarda l'accreditamento, questa è la forma di riconoscimento più coerente con l'impianto della riforma, ispirato alla sussidiarietà e alla collaborazione in funzione dello sviluppo dei territori, e rappresenta in molti casi l'esito naturale dei processi di co-programmazione e co-progettazione;

Art. 71 comma 3 dopo la frase “Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo” inserire le seguenti “**nonché eventuali ulteriori importi determinati dall’Amministrazione proprietaria in base all’impatto sociale e culturale delle attività svolte, entro il limite massimo del canone stesso.**”

Motivazione

Nella valutazione delle agevolazioni relative al canone concessorio, occorrerebbe tenere presente non solo la spese per i restauri, ma anche l’impatto sociale e culturale più generale del progetto di valorizzazione e delle iniziative che vi si dovrebbero svolgere.

Art. 82 comma 6 Riformulare come segue:

“Agli immobili posseduti ed utilizzati dagli enti del Terzo settore si applicano, ove compatibili, le agevolazioni previste, ai fini dell’imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, dall’articolo 7, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall’articolo 9, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dall’articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27, e dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 marzo 2014, n. 68”.

Motivazione

Si ritiene che l’articolo 82, comma 6, come attualmente formulato, rischia di ingenerare una certa dose di confusione in merito all’ambito applicativo delle esenzioni IMU e TASI. Diversamente da quanto argomentato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, si ritiene, infatti, che il richiamo al comma 1 del medesimo articolo 82, se non ben circoscritto, rischia di “scardinare” la coincidenza tra i soggetti esentati dal presente provvedimento e quelli previsti dall’art.73, comma 1, lett. c) del DPR n. 917/1986, attraendo nell’ambito agevolativo anche le cooperative e le imprese sociali che, come è noto, non rientrano tra i soggetti a cui la normativa vigente riconosce l’accesso alle esenzioni IMU e TASI. La riformulazione proposta è volta dunque a prevenire divergenze interpretative che potrebbero condurre ad un surrettizio ampliamento dell’ambito applicativo delle esenzioni, con conseguenti effetti finanziari sui bilanci comunali. In assenza del recepimento della presente proposta normativa, sarà necessario da parte del Governo prevedere apposite compensazioni volte a ripristinare la conseguente perdita di gettito comunale derivante dal riconoscimento delle esenzioni IMU e Tasi a soggetti finora esclusi, quali le cooperative sociali e le imprese sociali.

Art. 97 comma 3, dopo le parole “*di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali*” inserire le seguenti: “**previa intesa in sede di Conferenza Unificata**”

Motivazione

Dal momento che le attività di interesse generale in cui possono essere coinvolti gli enti del terzo settore ricadono in ambiti di responsabilità generale dei comuni, sarebbe opportuno una previa condivisione del decreto in sede di Conferenza Unificata.

Sarebbe infine auspicabile allineare, in tema di lavoro, la previsione riguardante la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti ex art. 16 comma 1 (Lavoro negli enti del Terzo settore) del decreto “Codice del Terzo settore”, con quella ex art. 13 comma 1 del decreto **Revisione della disciplina in materia di impresa sociale** (Lavoro nell’impresa sociale), così da assestare tutta la normativa sul rapporto di uno a otto, che appare congruo.

In merito allo schema di **decreto legislativo recante "Revisione della disciplina in materia di impresa sociale"**, si propone infine:

Art. 7 comma 2 Eliminare l’intero comma

Motivazione

Sussistendo già il divieto di controllo previsto al terzo comma dell’art. 4 del medesimo decreto non si ravvisa la necessità di limitare la libertà di nomina negli organi dell’impresa sociale riguardo specificamente alla figura del presidente. E’ evidente che tanto per il Presidente quanto per altri amministratori, così come per segretari e direttori generali, poteri e deleghe non potranno essere tali da aggirare il divieto di cui al sopra citato comma 3 dell’art. 4.

Art. 3 comma 3 lett. b) Eliminare le parole “*che non siano fondatori, associati, soci dell’impresa sociale o società da questa controllate*”.

Motivazione

Riteniamo che tali risorse potrebbero essere impiegate dalle associazioni per il perseguimento dei fini sociali e quindi, da ultimo, a beneficio della collettività.